

# **“CONVENZIONE ASSICURATIVA F.I.A.I.P / ITAS MUTUA”**

**Polizza/Responsabilità Civile Professionale Agenti di Affari  
in Mediazione e Agenti di Affari in Mediazione Creditizi**



## **NOTA INFORMATIVA**

# “CONVENZIONE ASSICURATIVA F.I.A.I.P / ITAS MUTUA”

## Polizza/Responsabilità Civile Professionale Agenti di Affari in Mediazione e Agenti di Affari in Mediazione Creditizia

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP (ora IVASS), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

---

### A . INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

---

#### → 1. Informazioni generali

Il contratto è concluso con la sede legale dell'Istituto Trentino Alto Adige per Assicurazioni o, più brevemente, ITAS Mutua, sita in Trento - Italia – Piazza delle Donne Lavoratrici, 2.

Telefono 0461.891711 - [www.gruppoitas.it](http://www.gruppoitas.it) – e-mail: [itas.direzione@gruppoitas.it](mailto:itas.direzione@gruppoitas.it)

ITAS Mutua. è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa norma dell'art. 65 del R.D.L. 29 aprile 1923, n. 966, è iscritta all'albo IVASS delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n° 1.00008 e fa parte del Gruppo ITAS Assicurazioni, iscritto al n. 010 dell'apposito albo IVASS.

#### → 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Il patrimonio netto ammonta a 299 milioni di euro, di cui 101 milioni di euro relativi al Fondo di Garanzia e 189 milioni di euro relativi alle riserve patrimoniali.

L'indice di solvibilità è di 4,04 e rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

---

### B . INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

---

La Convenzione Assicurativa sottoscritta da F.i.a.i.p. scadrà automaticamente alle ore 24.00 del 31.12.2016. Per l'Assicurato la garanzia assicurativa scade automaticamente al termine di ciascun anno di validità della Convenzione.

#### AVVERTENZA

Il contratto è stipulato **senza tacito rinnovo** (cioè a scadenza automatica), lo stesso cessa alle ore 24 del giorno della scadenza, senza necessità di disdetta.

#### → 3 . Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

F.I.A.I.P. (Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali) ha stipulato con ITAS MUTUA una "Convenzione Assicurativa", a favore dei propri aderenti, rivolta all'assicurazione della responsabilità civile professionale degli **Agenti di Affari in Mediazione (Agenti Immobiliari/Mandatari a titolo oneroso)**, iscritti nell'apposito ruolo, di cui al comma 1 dell'art. 3 della legge 3 febbraio 1989 n.39, aggiunto dall'Art.18 della legge 5 marzo 2001 n. 57 e successive circolari esplicative, istituito presso le Camere di Commercio, nonché degli **Agenti di Affari in Mediazione Creditizia** (iscritti nell'apposito albo e ruolo di cui all'Art.16 della Legge n. 108/96 istituito presso l'Ufficio Italiano dei Cambi).

#### AVVERTENZA: Limitazioni ed esclusioni

Il contratto è soggetto a **condizioni di assicurabilità, esclusioni, limitazioni e condizioni di sospensione di garanzia che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo**. A tal proposito si richiama l'attenzione sui seguenti Articoli:

**Art. 4 – Periodo di assicurazione**

**Art. 12 - Oggetto dell'Assicurazione**

**Art. 16 – Inizio e termine della garanzia**

**Art. 18 - Estensione territoriale**

**Art. 19 – Persone non considerate terzi**

**Art. 20- Rischi esclusi dall'assicurazioni**

**Art. 21- Cessazione dell'Assicurazione**

## AVVERTENZA

Il contratto è soggetto a **franchigie, scoperti e massimali**. A tal proposito si richiama l'attenzione sull'importo del massimale, **per sinistro e per anno assicurativo**, indicato alla scheda di polizza/certificato assicurativo, nonché sulle franchigie e sui limiti di indennizzo contenuti nei seguenti articoli:

**Art. 12 lettera c) – Assicurazione responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)**

**Art. 13 lettera i) - Rischi compresi** (art. non operante per gli Agenti di Affari in Mediazione Creditizia)

**Art. 15 - Committenza**

**Art. 17 - Massimale Assicurato e limiti di risarcimento**

**Art. 25 – Opzioni** (art. non operante per gli Agenti di Affari in Mediazione Creditizia)

---

## Illustrazione meccanismi di limitazioni all'indennizzo

---

### AVVERTENZA – Massimali, scoperti e franchigie

Le Condizioni di Assicurazione si intendono prestate sino alla concorrenza del Massimale di Polizza; le garanzie possono essere soggette ad applicazione, ove previsto, di Franchigie, Scoperti, Limiti di risarcimento (a tal proposito, si rimanda agli articoli sopra richiamati nella precedente Avvertenza).

Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia alla descrizione puntuale di ciascuna garanzia nelle Condizioni di Assicurazione. Per facilitare al Contraente ed all'Assicurato la comprensione dei meccanismi di funzionamento di applicazione di scoperti franchigie, si riportano di seguito alcune esemplificazioni numeriche.

#### **FRANCHIGIA FISSA**

Parte del danno indennizzabile, espresso in valore assoluto, che rimane a carico dell'Assicurato.

*Esempio:*

Indennizzo dovuto ai sensi di polizza	€	<b>1.000,00</b>
Franchigia fissa	€	<b>250,00</b>
Indennizzo liquidato	€	<b>750,00</b>

#### **SCOPERTO**

Parte del danno indennizzabile, che rimane a carico dell'assicurato.

*Esempio:*

Indennizzo dovuto ai sensi di polizza	€	<b>10.000,00</b>
Scoperto (1/10 di ogni sinistro)	€	<b>1.000,00</b>
Indennizzo liquidato	€	<b>9.000,00</b>

#### **FRANCHIGIA RELATIVA**

Parte del danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato fino al raggiungimento della percentuale stabilita come franchigia. Se invece la franchigia prevista viene superata, il danno è liquidato senza tenere conto della franchigia stessa.

*Esempio:*

*Franchigia relativa 6% su invalidità permanente per garanzia RCO (danno extra INAIL)*

Invalidità permanente accertata		5%
Indennizzo ai sensi di polizza	€	<b>6.000,00</b>
Indennizzo liquidato		0,00

Invalidità permanente accertata		7%
Indennizzo ai sensi di polizza	€	<b>8.000,00</b>
Indennizzo liquidato	€	<b>8.000,00</b>

#### **→ 4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità**

##### **AVVERTENZA**

Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione come indicato all'art. 1 delle Norme che regolano l'Assicurazione in generale.

#### **→ 5. Aggravamento e diminuzione del rischio**

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta ad ITAS ASSICURAZIONI SPA di ogni aggravamento e diminuzione del rischio come indicato all'artt. 5 e 6 delle Norme che regolano l'Assicurazione in generale.

#### **→ 6. Premi**

Il contratto ha durata annuale, e il premio ha frazionamento unico anticipato.

I mezzi di pagamento previsti dalla Società sono: assegno bancario o circolare "non trasferibile", bonifico, vaglia postale o similare, nonché denaro contante entro i limiti previsti dalla normativa in vigore.

Presso gli intermediari dotati degli specifici sistemi sono accettate anche carte di credito e/o pos.

##### **AVVERTENZA**

Il premio può essere soggetto a sconti, applicabili dall'intermediario o dall'impresa per motivi commerciali o di buon andamento tecnico.

#### **→ 7. Rivalse**

##### **AVVERTENZA**

L'articolo 1916 del Codice Civile "Diritto di surrogazione dell'Assicuratore" prevede che la Compagnia che ha pagato l'Indennizzo può sostituirsi all'Assicurato nell'esercizio dei diritti di quest'ultimo nei confronti di terzi responsabili del danno.

Salvo il caso di dolo, la Compagnia rinuncia all'esercizio del succitato Diritto di surrogazione se il danno è causato da persone di cui l'Assicurato deve rispondere a norma di legge o nei confronti di società controllate, consociate o collegate, dallo stesso.

Si rinvia alle norme del Codice civile.

#### **→ 8. Diritto di recesso**

##### **AVVERTENZA**

###### **• Diritto di recesso (Art. 9 bis)**

Recesso dell'Assicurato entro 14 giorni dall'Adesione alla Convenzione

L'Assicurato ha facoltà di recedere dalla polizza entro 14 giorni dalla data di adesione alla stessa. Si precisa che in caso di comunicazione di recesso la Società si impegna a rimborsare il premio versato al netto delle imposte.

###### **• Recesso per sinistro**

Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni (art. 9 delle Norme che regolano l'Assicurazione in generale)

#### **→ 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto**

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda ai sensi dell'art. 2952 del codice civile. Nell'assicurazione della Responsabilità Civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

#### **→ 10. Legge applicabile al contratto**

L'assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è regolato dal contratto, valgono le norme di legge.

#### **→ 11. Regime fiscale**

Al contratto viene applicata l'aliquota fiscale del 21,25% e l'imposta antirackett pari all'1%.

---

## C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

---

### → 12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

#### AVVERTENZA

Con riferimento all'articolo 1913 del Codice Civile "Avviso all'assicuratore in caso di sinistro" si precisa che **in caso di Sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto all'Intermediario assicurativo al quale è assegnata la Polizza oppure alla Compagnia entro i termini di legge (articolo 1913 Codice Civile) da quando ne ha avuto conoscenza. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto (articolo 1915 Codice Civile).**

La Denuncia è diretta all'acquisizione tempestiva, oggettiva e completa delle circostanze dell'evento. Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia all'art. 8 – "Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro" delle Norme che regolano l'assicurazione della Responsabilità Civile.

### → 13. Reclami

Premesso che, ai sensi della normativa vigente, non sono considerati reclami le richieste di informazioni o chiarimenti e le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto, eventuali disservizi riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri possono essere segnalati per iscritto ai seguenti recapiti:

**ITAS MUTUA – Servizio Reclami - Piazza delle Donne Lavoratrici, 2 – 38123 Trento**  
**Fax: 0461 891 840 – e-mail: reclami@gruppoitas.it**

I reclami devono contenere:

**a)** nome, cognome e domicilio del reclamante, con recapito telefonico; **b)** numero della polizza e nominativo del contraente; **c)** numero dell'eventuale sinistro oggetto del reclamo; **d)** individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; **e)** breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; **f)** ogni documento utile per descrivere le circostanze.

Il Servizio Reclami, svolta la necessaria istruttoria, provvederà a fornire riscontro entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo. Se il reclamante non è soddisfatto della risposta, o in caso di mancato riscontro nel termine massimo di 45 giorni di cui sopra, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, a mezzo posta (Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma) o fax (06.42.133.745 o 06.42.133.353), allegando copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro. Ulteriori informazioni a riguardo, incluso il modello utilizzabile, sono reperibili sul sito [www.ivass.it](http://www.ivass.it) al link "Come presentare un reclamo".

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, il reclamante avente il domicilio in Italia, può presentare reclamo all'IVASS, seguendo le indicazioni sopra descritte, o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET, accedendo al sito internet: [http://ec.europa.eu/internal\\_market/fin-net/members\\_en.htm](http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm).

Si ricorda, infine, che in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, ferma la possibilità di rivolgersi all'IVASS come sopra specificato e/o di interessare l'Autorità giudiziaria, il reclamante potrà scegliere di avvalersi dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale:

1) **Mediazione finalizzata alla conciliazione:** per qualsiasi controversia civile o commerciale vertente su diritti disponibili, è possibile ricorrere alla procedura istituita dal D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010. Per avviarla occorre depositare apposita istanza presso un organismo di mediazione (il cui registro è disponibile sul sito del Ministero della Giustizia [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it)) nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia.

2) **Negoziazione assistita** finalizzata alla composizione bonaria della lite: è possibile attivare tale procedura rivolgendosi al proprio avvocato di fiducia (D.L. 12 settembre 2014 n. 132). In tal caso le parti sottoscrivono un accordo con cui convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia entro un termine concordato.

3) **Arbitrato:** le Condizioni generali di assicurazione possono prevedere la facoltà di ricorso a procedure arbitrali, specificandone le modalità di promozione (in forza di quanto previsto dal titolo VIII, capo I, del Codice di Procedura Civile).

Maggiori informazioni in merito sono disponibili su [www.gruppoitas.it](http://www.gruppoitas.it), nella sezione "Reclami".

→ **14. Arbitrato**

**AVVERTENZA**

Non è previsto arbitrato.

**MEDIAZIONE**

Le controversie relative ai contratti assicurativi sono regolamentate dal D. Lgs. 04.03.2010 n. 28 e successive modifiche e dalle normative secondarie di attuazione.

**ITAS MUTUA è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.**



**Ermanno Grassi**  
Il Direttore Generale  
ITAS MUTUA



**ITAS MUTUA**

Società capogruppo

Piazza delle Donne Lavoratrici, 2 - 38123 Trento - Italia - Tel. 0461 891711 - Fax 0461 980297  
gruppoitas.it - segreteria.dirgen@gruppoitas.it - itas.mutua@pec-gruppoitas.it

P. Iva / C. F. / Registro Imprese di Trento n° 00110750221 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 del R.D.L. n° 966 del 29.4.1923 - Iscritta all'albo gruppi assicurativi al n° 010 ed all'albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n° 1.00008

# GLOSSARIO

---

## DEFINIZIONI COMUNI A TUTTI I CONTRATTI

---

<b>Assicurato</b>	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
<b>Assicurazione</b>	il contratto di Assicurazione.
<b>Contraente</b>	il soggetto che stipula il contratto.
<b>Indennizzo</b>	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
<b>Polizza</b>	il documento che prova l'assicurazione.
<b>Premio</b>	la somma dovuta dal Contraente alla Società.
<b>Sinistro</b>	la richiesta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'assicurazione;
<b>Società</b>	ITAS Mutua, che presta l'assicurazione, quale risulta dalla polizza sottoscritta dalle Parti.

---

## DEFINIZIONI SPECIFICHE PER LE POLIZZE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE AGENTI DI AFFARI IN MEDIAZIONE E AGENTI DI AFFARI IN MEDIAZIONE CREDITIZIA

---

<b>Assicurato</b>	l'aderente F.i.a.i.p., Socio Ordinario iscritto, come Agente di Affari in Mediazione (Agenti Immobiliari/Mandatari a titolo oneroso), nell'apposito ruolo di cui al comma 1 dell'art. 3 della legge 3 febbraio 1989 n.39, aggiunto dall'Art.18 della legge 5 marzo 2001 n. 57, o come Agente di Affari in Mediazione Creditizia(iscritto nell'apposito albo e ruolo di cui all'Art.16 della Legge n. 108/96 istituito presso l'Ufficio Italiano dei Cambi) il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
<b>Contraente</b>	F.i.a.i.p, che stipula la polizza a favore degli Assicurati;
<b>Cose</b>	sia gli oggetti materiali sia gli animali.
<b>Elementi variabili</b>	dati e/o parametri presi come base per il calcolo del premio anticipato in via provvisoria e necessari per la regolazione del premio alla fine di ciascun periodo di assicurazione.
<b>Perdite patrimoniali</b>	i pregiudizi economici, risarcibili ai sensi di polizza, non conseguenti a morte, lesioni personali o danneggiamenti a cose od animali. <b>Non sono considerate perdite patrimoniali, ai fini della presente polizza, i corrispettivi e /o provvigioni che l'Assicurato abbia riscosso dai propri clienti e che lo stesso sia tenuto a restituire in conseguenza di propri errori, omissioni, negligenze compiuti nell'adempimento dei propri servizi professionali;</b>
<b>Massimale</b>	l'obbligazione massima della Società per ogni sinistro o per anno assicurativo, per capitale, interessi e spese, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni personali o danni a cose od animali. Quando è previsto un limite di indennizzo per sinistro o per anno assicurativo, questo non si intende in aggiunta al massimale di garanzia, ma è una parte dello stesso;
<b>Rischio</b>	La probabilità che si verifichi il sinistro;

**Scoperto**

La parte di danno indennizzabile, espressa in valore percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.

**Franchigia**

l'importo prestabilito, in cifra fissa o in percentuale sulla somma assicurata, che, in caso di Sinistro, l'Assicurato tiene a suo carico e per il quale la Compagnia non riconosce l'Indennizzo.